

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 marzo 2016 — Repubblica ellenica/Commissione europea**

(Causa C-431/14 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Aiuti di Stato — Pagamenti compensativi erogati dall'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Nozione di «aiuto di Stato» — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo — Obbligo di motivazione — Snaturamento di elementi di prova)*

(2016/C 156/11)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, R. Sauer e D. Triantafyllou, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 395 del 10.11.2014.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° marzo 2016 — National Iranian Oil Company/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea**

(Causa C-440/14 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano)*

(2016/C 156/12)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: National Iranian Oil Company (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu, D. Gauci e L. Gussetti, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La National Iranian Oil Company è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 421 del 24.11.2014.